

DOCUMENTO PER I LAVORATORI ESTERNI O ALTRI LAVORATORI CHE SVOLGONO PRESSO I LNS ATTIVITA' IN ZONE CLASSIFICATE O ALTRE ATTIVITA' CON RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

Il presente documento è redatto ai fini dell'applicazione degli art. 112 e 113 (nonché 115 e 117) del D.lgs. 101/20 e costituisce "accordo" fra i LNS, individuati come "esercente" di zone classificate con rischio da radiazioni ionizzanti e la struttura che si configura datore di lavoro di lavoratori che svolgono attività in dette zone.

Per i lavoratori esterni, classificati Esposti:

- Il direttore dei LNS assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui agli obblighi dell'art. 113 del citato decreto, ed in particolare fornisce, ove necessario:
 - I mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale e di sorveglianza dosimetrica ambientale.
 - Le informazioni sui rischi, l'eventuale formazione specifica, le misure di prevenzione e protezione e le istruzioni in rapporto alle caratteristiche particolari della prestazione che i singoli lavoratori svolgono nelle zone classificate dei LNS.
 - I dispositivi di protezione individuale (qualora il lavoratore non ne sia stato dotato dal proprio datore di lavoro) secondo quanto stabilito nelle norme generali e specifiche di radioprotezione in vigore ai LNS.
- Il datore di lavoro del lavoratore assicura la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui agli obblighi dell'art. 112 del citato decreto, ed in particolare:
 - Fornisce l'informazione e la formazione di cui agli art. 112, 111, ed eventualmente 110 (per i Dirigenti e Preposti), di cui al decreto in parola.
 - Garantisce che sia stata effettuata la classificazione del personale dal proprio Esperto di Radioprotezione.
 - Provvede alla sorveglianza sanitaria, di cui si fornisce copia del giudizio di idoneità valido.
 - Fornisce ai lavoratori esposti classificati in categoria A il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs 101/20, che dovrà essere presentato al servizio di radioprotezione dei LNS, prima di ogni prestazione di lavoro.
- Qualora non diversamente specificato in altri documenti per i singoli lavoratori, i vincoli di dose per i lavoratori esterni, classificati esposti sono fissati in 5 mSv/anno di dose efficace.

Per gli altri lavoratori, NON classificati esposti:

Relativamente ai lavoratori di cui agli art. 115 e 117 del citato decreto (lavoratori non classificati esposti, che svolgono attività con sorgenti radioattive di bassa attività o in zone classificate per attività saltuarie) i LNS stabiliranno per ciascun caso specifico se concedere l'autorizzazione all'accesso nelle zone classificate ed in tali evenienze forniranno i necessari mezzi di protezione e renderanno edotti i lavoratori in relazione ai rischi specifici esistenti nei luoghi in cui essi opereranno.

- Per tali lavoratori, e limitatamente alle attività svolte presso i LNS, i vincoli di dose sono fissati in 0,25 mSv/anno di dose efficace.

Per i lavoratori che avranno effettivamente svolto nel corso di ciascun anno solare attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso i LNS ed abbiano usufruito di una sorveglianza dosimetrica individuale, in caso di non superamento dei valori fissati per i vincoli di dose, sarà cura dei LNS fornire al datore di lavoro i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'Esperto di Radioprotezione, con periodicità annuale (trasmesse generalmente entro marzo-aprile dell'anno solare successivo). Limitatamente ai lavoratori classificati in categoria A i LNS registreranno immediatamente le valutazioni di dose, se disponibili, sul libretto personale di radioprotezione o le trasmetteranno appena avranno risposta dai servizi di dosimetria personale, al fine di ottemperare a tale obbligo. Viceversa, in caso di superamento dei vincoli di dose, per garantire il rispetto dei limiti e concordare le eventuali ulteriori limitazioni da osservare per le attività di ciascun lavoratore, sarà cura dei LNS dare immediata comunicazione. Parimenti, qualora il lavoratore dovesse ricevere per conto del proprio datore di lavoro e per attività diverse da quelle svolte presso i LNS, nel corso del periodo richiesto per l'autorizzazione all'accesso, una dose maggiore di detti vincoli di dose, sarà cura del datore di lavoro dare immediata comunicazione ai LNS.